

REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2018

Comune di Volvera (Torino)

NUOVO STATUTO COMUNALE

Allegato

STATUTO DEL COMUNE DI VOLVERA

INDICE

Titolo I	ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1	Principi fondamentali
Art. 2	Finalità
Art. 3	Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4	Territorio e sede comunale
Art. 5	Albo pretorio
Art. 6	Stemma e gonfalone
Art. 7	Consiglio Comunale dei ragazzi
Titolo II	ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Capo I	ORGANI DEL COMUNE
Art. 8	Organi
Art. 9	Consiglio Comunale
Art. 10	Competenze e attribuzioni
Art. 11	Sessioni e convocazioni
Art. 12	Commissioni e loro attribuzioni
Art. 13	Linee programmatiche di mandato
Art. 14	Commissioni d'indagine, inchiesta o studio
Art. 15	Consiglieri
Art. 16	Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 17	Mozioni di sfiducia
Art. 18	Gruppi consiliari
Capo II	ATTI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 19	Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 20	Attività di programmazione
Art. 21	Forme associative
Art. 22	Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali
Art. 23	Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
Art. 24	Contrazione di mutui, aperture di credito, ed emissione di prestiti obbligazionari
Art. 25	Patrimonio comunale. Appalti e concessioni
Capo III	GIUNTA COMUNALE
Art. 26	Competenze della Giunta
Art. 27	Composizione e funzionamento della Giunta
Art. 28	Assessori esterni
Capo IV	IL SINDACO
Art. 29	Competenze e funzioni del Sindaco
Art. 30	Attribuzioni di amministrazione
Art. 31	Attribuzioni di organizzazione
Art. 32	Attribuzioni per i servizi statali
Art. 33	Dimissione e sostituzione del Sindaco

Titolo III	ORGANI GESTIONALI ED UFFICI
Capo I	IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 34	Segretario comunale
Art. 35	Il Vice Segretario
Capo II	UFFICI E PERSONALE
Art. 36	Principi strutturali ed organizzativi
Art. 37	Struttura
Art. 38	Personale
Art. 39	Responsabili dei servizi
Titolo IV	CONTROLLO INTERNO
Art. 40	Controlli interni
Art. 41	Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 42	Gestione associate dei servizi e delle funzioni
Titolo V	FINANZE E CONTABILITA'
Art. 43	Principi e criteri
Art. 44	Nomina, decadenza e surroga del Revisore Unico dei conti
Art. 45	Competenza del Revisore Unico dei conti
Art. 46	Contributi
Art. 47	Attività finanziaria del Comune
Art. 48	Amministrazione dei beni comunali
Titolo VI	FORME ASSOCIATIVE
Capo I	FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 49	Convenzioni
Art. 50	Consorzi
Art. 51	Accordi di programma
Titolo VII	PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 52	Partecipazione
Capo I	INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 53	Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 54	Procedimenti ad istanza di parte
Art. 55	Procedimenti ad impulso d'ufficio
Art. 56	Determinazione del contenuto dell'atto
Capo II	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 57	Consultazioni
Art. 58	Istanze
Art. 59	Petizioni
Art. 60	Proposte
Capo III	ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 61	Associazioni
Art. 62	Incentivazione

Art. 63	Partecipazione alle commissioni
Capo IV	REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art. 64	Referendum
Art. 65	Effetti del Referendum
Art. 66	Diritto di accesso
Art. 67	Diritto di civico generalizzato di informazione
Capo V	DIFENSORE CIVICO
Art. 68	Difesa civica
Titolo VIII	FUNZIONE NORMATIVA
Art. 69	Statuto
Art. 70	Regolamenti
Art. 71	Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 72	Norma finale

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Volvera è Ente locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità operante nel territorio, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alla vita pubblica
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la parità giuridica, sociale, economica e di genere;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
 - e) il sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - h) il pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati;
 - i) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi;
 - j) la garanzia e il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche;
 - k) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa ed alla sua tutela e salvaguardia.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, associative, sindacali e culturali operanti nel suo territorio
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Città Metropolitana e la Regione o con altri Enti istituzionali sono informati ai principi di cooperazione, nell'ambito delle rispettive competenze e sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Gerbole e Zucche e dalle regioni Bongiovanni e Serafini e altri insediamenti minori, storicamente riconosciuti dalla comunità

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 20.94 e confina con i Comuni di: Orbassano, Rivalta di Torino, Piossasco, Cumiana, Airasca, None
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo
5. All'interno del territorio del Comune di Volvera non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e di scorie radioattive

Art. 5 Albo pretorio

1. Il Comune di Volvera è dotato dell'Albo Pretorio – on-line, secondo le disposizioni di legge.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del supporto dell'ufficio di segreteria.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Volvera e con il seguente stemma: un castello con una torre centrale, merlato alla guelfa, sotto il quale due rami di lauro ricordano il nome dell'antico borgo Laurera "di azzurro, all'albero di lauro di verde, fustato al naturale, ordito nella pianura diminuita di rosso, munito di sei rametti, tre in banda e tre in sbarra, ciascuno con tre foglie poste a ventaglio sulla sommità, e di altra foglia, posta in palo sulla sommità dell'albero, i rametti alternati da quattro ramoscelli, due in banda e due in sbarra, ognuno cimato dalla drupa di nero. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto in lettere maiuscole di nero, INGENIO VIRTUTIQUE DECUS. Ornamenti esteriori da comune".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, è esibito il gonfalone comunale così costituito: "drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento". Il gonfalone potrà altresì essere utilizzato durante cerimonie in memoria di persone che abbiano dato un significativo contributo in favore del Comune.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo che la Giunta Comunale ne autorizzi l'uso e la riproduzione ove sussista un pubblico interesse.

Art.7 Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha la finalità di familiarizzare i ragazzi con la vita pubblica e con la politica, per favorire una sorta di apprendistato educativo alla cittadinanza; far conoscere ed interessarsi al proprio territorio, far decidere insieme imparando a confrontare le proprie idee con quelle degli altri.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
Organi

1. Sono organi di Governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta.
2. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze per conto del Comune, Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

rt. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo
2. Il Consiglio, costituito nel rispetto delle norme in materia di rappresentanza di genere, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione degli Enti sovra comunali.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Il Consiglio può disporre inchieste nelle materie di competenza comunale quando su proposta di almeno 1/4 dei Consiglieri la stessa venga approvata a maggioranza dei presenti.
7. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; il regolamento stabilisce quando il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e della variante strutturale generale del PRGC. In tutti gli altri casi il consiglio è convocato in sessione straordinaria.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. In prima convocazione, il Consiglio Comunale è validamente costituito con l'intervento della metà dei componenti assegnati oltre il Sindaco e delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi di maggioranza qualificata prevista espressamente dalla Legge o dallo Statuto.

5. Il Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione da tenere almeno due giorni dopo la prima, qualora la prima sia andata deserta e le adunanze sono valide se intervengono almeno quattro Consiglieri assegnati.

6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 12

Commissioni e loro attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano, nel rispetto dell'autonomia dei lavori delle stesse.

5. È fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, agli Enti, alle aziende e agli istituti da esso dipendenti, di fornire alle commissioni istituzionali o nominate dal Consiglio Comunale tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, qualora il rilascio di tali informazioni non siano in contrasto con norme amministrative civili o penali e siano attinenti ai compiti della commissione.

Art.13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori nei termini di legge. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, nei termini e con le modalità previste dalla legge, il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato, la quale deve essere redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato. La relazione deve essere pubblicata sul sito web del Comune e deve essere inviata alla Corte dei Conti. La relazione di fine mandato deve essere certificata dal Revisore di Conti.

Art. 14
Commissioni d'indagine, inchiesta o studio

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, come indicato al precedente art. 12.

2. La presidenza delle suddette Commissioni deve essere garantita alla minoranza consiliare.

Art. 15
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui siano membri.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. L'esercizio del diritto di cui sopra deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Sono indirizzate per iscritto al Consiglio Comunale e devono essere presentate personalmente dall'interessato per essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. In caso di impedimento del consigliere comunale, le dimissioni di quest'ultimo possono essere presentate per interposta persona, purché preventivamente autenticate, con data certa e con l'indicazione delle generalità della persona delegata a presentarle al protocollo dell'Ente.

5. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista e i gruppi sono individuati nelle liste.
2. E' istituita la conferenza dei capigruppo e il regolamento ne disciplina le attribuzioni.

CAPO II ATTI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 19 Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio Comunale, preferibilmente entro 120 giorni dal suo insediamento, approva una deliberazione contenente i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tale deliberazione deve contenere, in particolare:
 - a) la struttura della macchina burocratica, prevedendo la sua articolazione per funzioni o per servizi erogati, nonché i requisiti qualitativi e quantitativi e le modalità da seguire per la costituzione di uffici di staff e per l'attribuzione da parte del Sindaco, di incarichi dirigenziali a termine;
 - b) il numero massimo delle unità di vertice;
 - c) la specificazione dei rapporti tra Segretario Comunale e organi di governo.

Art. 20 Attività di programmazione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale approva tutti i programmi ed i piani che la legge non attribuisce esplicitamente ad altri organi, che non abbiano mera rilevanza gestionale ovvero i cui contenuti essenziali non siano già previsti in altri atti fondamentali approvati dallo stesso Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco può promuovere od aderire ad un accordo di programma, se tale accordo riguarda materie di competenza consiliare, ovvero se contiene impegni che necessitino della successiva adozione di un provvedimento deliberativo da parte dell'organo assembleare o che, comunque, ne predetermino, anche solo in parte, il contenuto.

Art. 21 Forme associative

1. Sono di competenza del Consiglio Comunale tutti i provvedimenti di costituzione e modificazione delle forme associative, comunque denominate, comportanti accordi ed azioni congiunte, ai quali aderiscano altri comuni, province e Città metropolitana, salvo che tali accordi non siano in esecuzione di atti di indirizzo già assunti precedentemente dall'assemblea, ovvero non si configurino quali meri atti gestionali.
2. La Giunta, nel rispetto degli indirizzi e delle prerogative del Consiglio Comunale, delibera gli accordi, le convenzioni e l'adesione a forme associative che coinvolgono altri soggetti, pubblici o privati, diversi da comuni province e Città metropolitana

Art. 22

Organizzazione dei servizi pubblici locali e partecipazione a società di capitali

1. Il Consiglio Comunale delibera in merito a:

- a) modalità e principi di organizzazione dei servizi pubblici, ivi compresi eventuali processi di esternalizzazione;
- b) atti concessori per la gestione di servizi pubblici;
- c) statuti delle società di capitali partecipate dal Comune;
- d) contratti di servizio, e loro modifiche, regolanti i rapporti tra il Comune ed i soggetti gestori i servizi pubblici locali;
- e) convenzioni stipulate con ogni soggetto pubblico o privato allo scopo di attribuire al medesimo lo svolgimento di attività o servizi;
- f) variazioni di partecipazione del Comune in società di capitali anche conseguenti ad eventuali variazioni della consistenza del capitale sociale delle suddette società.

2. Il Consiglio Comunale, congiuntamente al contratto di servizio, approva i contenuti fondamentali della carta di qualità che ogni gestore di servizio pubblico locale dovrà successivamente adottare.

Art. 23

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni

1. Nel corso di ogni mandato amministrativo, il Consiglio Comunale delibera in merito agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la deliberazione contenente gli indirizzi di cui al comma precedente, disciplina, in particolare:

- a) le forme di pubblicità per le future nomine da parte del Sindaco, e la relativa modalità di presentazione di domande da parte dei soggetti interessati;
- b) i requisiti richiesti;
- c) il rapporto tra nominati, Consiglio Comunale e sue articolazioni;
- d) l'attuazione delle norme sulla parità di genere.

3. Fino all'assunzione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di cui al precedente comma 1, il Sindaco provvede all'adozione di tutti gli atti di nomina e di designazione nel rispetto degli indirizzi adottati dal precedente Consiglio.

Art. 24

Contrazione di mutui, aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari

1. Il Consiglio Comunale delibera la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali.

2. La contrazione di mutui e le aperture di credito debbono essere motivati, deve essere esplicitata la loro destinazione, e deve essere quantificato l'onere aggiuntivo gravante sull'ente.

3. Il Consiglio delibera, altresì, in materia di emissione di prestiti obbligazionari, contrazione di aperture di credito, rilascio di fidejussioni.

Art. 25

Patrimonio comunale. Appalti e concessioni

1. Il Consiglio Comunale delibera in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

2. Negli atti deve essere esplicitamente prevista la volontà di procedere ad eventuali acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni. Debbono altresì essere puntualmente evidenziati gli oggetti, le modalità di attuazione, l'entità economica dei beni, dei servizi o delle funzioni in questione.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 26 Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuitele dalla legge, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso.
3. Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.
4. La Giunta, in particolare, approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dai Regolamenti, ai Responsabili dei servizi comunali.
5. La Giunta Comunale delibera sulla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture del Comune, autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata, autorizza la resistenza in giudizio.

Art. 27 Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di 4, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati dotati dei requisiti di eleggibilità e preferibilmente in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
2. Nella nomina degli assessori, deve essere garantita la parità di genere prevista dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.
5. I casi di decadenza della Giunta e di incompatibilità o cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.
6. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato
7. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28 Assessori Esterni

1. Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri comunali, ovvero, a partire dal terzo anno di mandato potranno essere nominati assessori esterni al Consiglio Comunale, nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali e dotati preferibilmente di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 29

Competenze e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e ai Responsabili dei servizi per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.
3. Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Segretario Comunale.
5. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni-
6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
7. Il Sindaco, nomina il Segretario Comunale, scegliendolo secondo le modalità previste dalla Legge.
8. Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori e al Segretario Comunale.
9. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.
10. L'esercizio della rappresentanza in giudizio, spetta istituzionalmente al Sindaco.
11. Il Sindaco, al fine di dare maggiore impulso all'attività collaborativa e referente dei soggetti appartenenti agli organi collegiali, ha facoltà di attribuire ai Consiglieri Comunali funzioni organicamente ordinate per gruppi di materie e/o compiti ed incarichi particolari. In tal caso, la firma dell'atto conclusivo del procedimento rimane di esclusiva competenza del Sindaco. I compiti e le funzioni attribuibili al Consigliere Comunale riguardano per lo più attività di studio, di ricerca e preparatorie, con esclusione di attività proprie della Giunta o dei Responsabili dei Servizi. Il Consigliere delegato disimpegna i compiti a lui attribuiti in collaborazione con i componenti della Giunta Comunale e può partecipare alle sedute della medesima senza diritto di voto, allorché il Sindaco lo ritenga opportuno.
12. Rimane salvo il potere di coordinamento e di controllo del Sindaco sull'attività esercitata con facoltà di revoca incondizionata della delega attribuita

Art. 30

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;
- b) può concludere, sentita la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- c) convoca i comizi per i referendum;
- d) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;
- e) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- f) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- h) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni assicurando un'equilibrata presenza di genere secondo la normativa vigente

Art. 31

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce, sentita la Giunta Comunale, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- e) autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale.

Art. 32

Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

- a) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- b) informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturale;
- c) emanare per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale;
- d) sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta agli assessori, Segretario Comunale e funzionari apicali.

Art. 33

Sostituzione e dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dagli Assessori, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario da parte della Prefettura.

Titolo III

ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

Capo I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 34

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare.

2. Il Segretario comunale:

- a) dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo; lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Comunale;
- b) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
- c) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli Assessori;
- d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
- e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei consiglieri comunali, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
- f) roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco;
- g) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina le attività, emana nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge;
- h) autorizza congedi e permessi dei responsabili di servizio con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- i) nei casi di urgenza adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

Art. 35

Il Vice Segretario

1 Il Regolamento di organizzazione può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2 L'incarico di Vice Segretario è conferito con apposito provvedimento del Sindaco ad un dipendente del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Capo II

UFFICI E PERSONALE

Art. 36

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi, è finalizzata ad una gestione di risultato e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì anche per progetti-obiettivi e per programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, nell'ambito dello stesso settore e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché massima collaborazione tra gli uffici;

2. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi;

3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli aspetti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 37

Struttura

1. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali

Art. 38 Personale

1 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti comunali attraverso la composizione e l'ammodernamento di strutture adeguate, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei medesimi, con particolare riguardo alla sensibilità nel rispondere alla domanda sociale.

2. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

4. I dipendenti comunali inquadrati nei ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il responsabile dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 39 Responsabili dei servizi

1. La nomina e la preposizione ai servizi avviene attraverso accertamento dei requisiti, delle attitudini e delle capacità professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici verificati all'atto della nomina e dai risultati di gestione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali, mediante espletamento dei compiti e poteri di cui all'art.107 D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e successiva modificazioni e integrazioni.

5. I responsabili di servizio hanno la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro, della legalità, della correttezza amministrativa, propongono contestazioni di addebito e provvedimenti disciplinari e svolgono le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle commissioni in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 40 Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Apposito Regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3. Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 41

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino e ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3. Il Comune assicura una costante verifica della qualità dei servizi erogati, anche individuando, nel contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi, standard qualitativi e quantitativi, determinati in modo da poter essere misurabili, sulla base dei quali svolgere attività di periodico monitoraggio e di misurazione della soddisfazione degli utenti. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale ne determina le modalità di attuazione e di pubblicità dei risultati.

4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati da apposito contratto di servizio, approvato dal Consiglio Comunale.

5. Il Comune garantisce, nell'attività di programmazione, erogazione e verifica della qualità e quantità dei servizi forniti, ivi comprese le attività di cui al precedente comma 3, la partecipazione degli utenti, singoli ed associati.

6. Il Comune promuove, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, l'erogazione da parte dei soggetti gestori delle Carte di qualità dei servizi.

7. Gli accordi tra più enti locali, ovvero gli statuti degli enti costituiti per la gestione di servizi pubblici a livello sovracomunale, ai quali il Comune aderisce, devono prevedere la preventiva comunicazione al Comune degli atti fondamentali, ivi compresi le proposte di modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti di servizio. Deve altresì essere previsto un congruo termine entro il quale il Consiglio Comunale possa esprimere le proprie osservazioni in merito, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio stesso.

8. Le società delle quali il Comune detiene quote di partecipazione, che gestiscono servizi pubblici locali devono preventivamente sottoporre al Consiglio Comunale ogni rilevante iniziativa, ed in particolare in caso di decisione di partecipazione, sia direttamente sia mediante altre società od altri soggetti giuridici sui quali si eserciti un controllo, interno od esterno, di diritto o di fatto, a gare per l'affidamento di servizi fuori dall'ambito comunale.

9. Le società di cui al comma precedente debbono trasmettere al Consiglio tutti gli atti fondamentali adottati, nonché i dati necessari alle rilevazioni previste per Legge.

Art. 42

Gestione associate dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune può sviluppare rapporti con altri Enti stipulando convenzioni in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 43

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune, e comunque sono formulati nelle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità e quello sui controlli interni determinano le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

Art. 44

Nomina, decadenza e surroga del Revisore Unico dei conti

1. La nomina, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione del Revisore dei Conti sono disciplinate dalla legge.
2. In caso di cessazione dalla carica del Revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Consiglio Comunale.

Art. 45

Competenza del Revisore Unico dei conti

1. Il Revisore Unico dei conti:

- a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
- c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- d) esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;
- e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
- f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;
- g) esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.
- h) in occasione della discussione di determinati argomenti, il Revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 46

Contributi

1. L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.
2. Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.
3. Alle Associazioni iscritte all'albo previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi di cui al precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma

del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di apposite delibere quadro settoriali.

5. In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere erogati contributi a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, per concorrere all'organizzazione di specifiche iniziative di carattere culturale, purché sia esplicitamente previsto da apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e non si configurino le circostanze in cui le leggi prescrivono specifiche modalità di affidamento.

6. I contributi sono erogati con le modalità previste dal Regolamento che li disciplina, con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge.

Art. 47

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 48

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al Responsabile del servizio finanziario del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del presente statuto devono, di regola, darsi in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, sanzioni, riscossioni di crediti, o comunque, da cespiti da investire a patrimonio, possono essere impegnate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE

Capo I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 49

Convenzioni

1. Le Convenzioni per la gestione in forma associata di servizi e di funzioni, sono disciplinate dall'art. 43 del presente Statuto e dalla Legge

Art. 50 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità stabilite dal presente statuto.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 51 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della Città metropolitana dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi delle disposizioni di cui all'art.34 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza

Titolo VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52 Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici ed associativi su specifici problemi.

5. L'amministrazione comunale può convocare conferenze straordinarie congiunte di tutte le associazioni per discutere in merito a problemi di interesse collettivo.

6. Il Comune può istituire consulte di riferimento per categorie, nel rispetto delle norme per la rappresentanza in genere e nel rispetto della disciplina regolata da apposito regolamento.

Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 54
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento dei procedimenti.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 55
Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritto o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 67 dello Statuto.

rt. 56
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso, è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

CAPO II
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 57
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni devono favorire il più ampio coinvolgimento della popolazione.

Art. 58
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dall'Assessore delegato o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 59
Petizioni

1. E' possibile, rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne il pronunciamento e/o l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione, garantendo l'individuazione dei richiedenti (nome, cognome, indirizzo, firma, ecc.).
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato sul sito web istituzionale del Comune.

Art. 60
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 10%, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2. La conferenza dei capigruppo, per gli atti di competenza del consiglio, o il Sindaco, per gli atti di competenza della Giunta Comunale, possono sentire i promotori, indicati nell'atto, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sul sito web istituzionale del Comune e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali, tariffe e attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

CAPO III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61 Associazioni

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative e gli organismi di partecipazione di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione ed auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale
3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Albo delle Associazioni, disciplinato da apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione, depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Art. 62 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale, strutturale ed organizzativa, come previsto dal regolamento.
2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione e in convenzione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o regionale e/o inserite nell'apposito Albo comunale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 63 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, salvi i casi previsti dal regolamento

Capo IV REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 64 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) progettazione/esecuzione di opere pubbliche regolarmente assegnate.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno, degli aventi diritto.
7. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulla consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 65
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 66
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. A tutela del diritto di accesso agli uffici ed ai servizi, il regolamento prevede gli orari in cui può essere esercitato tale diritto.

Art. 67
Diritto civico e generalizzato di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla Legge
2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio on-line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti e dell'attività del Comune.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V
DIFENSORE CIVICO

Art. 68
Difesa civica

1. Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore Civico della Città Metropolitana o Regionale.

Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini residenti aventi diritto al voto, per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui all'art. 6, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed agli elettori, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto, nell'ambito delle modalità di partecipazione.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio on line: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 71
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati di norma, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 18 agosto 2000, n.267 e successive

modificazioni ed integrazioni, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. In ogni caso, e fermo l'obbligo di adeguamento di cui al comma precedente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 72
Norma finale

1. Lo Statuto Comunale, dopo l'approvazione, entra in vigore ai sensi di legge.

2. Il Consiglio Comunale indica le modalità per portare lo Statuto a conoscenza dei cittadini, degli enti ed associazioni aventi residenza nel Comune, affidandone l'incarico alla Giunta.